

# STATUTO

## A.N.G.S.A. Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, Sez. Biella ONLUS

### Art. 1 COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita tra i genitori, familiari e tutori di persone affette da sindrome autistica e da chiunque ne faccia richiesta, l'Associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni denominata "A.N.G.S.A. Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, Sez. Biella Onlus" che, con propria organizzazione autonoma, fa parte della "A.N.G.S.A. Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Onlus" e della struttura regionale già esistente.
2. Si intende per sindrome autistica (DPS) la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica Americana e ICD (International Classification of Diseases and Disorders) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
3. Si accetta che l'autismo è la conseguenza di una disfunzione cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica.
4. L'Associazione ha sede legale in Biella, via Tripoli n. 24. Lo spostamento della sede può essere deciso dal consiglio direttivo senza modifiche dello statuto se la sede rimane nella città di Biella.
5. L'associazione ha durata illimitata.

### Art. 2 SCOPIE FINALITA'

L'associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Come associazione di volontariato ex legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni, le attività sotto indicate sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Essa promuove l'educazione specializzata, l'assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo affinché sia loro garantito il diritto ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.

L'associazione in favore degli autistici si propone di:

1. Creare un collegamento tra le famiglie, valorizzare le potenzialità terapeutiche della famiglia ed il ruolo educativo primario della stessa nei confronti dei soggetti autistici.
2. Sostenere, stimolare, collaborare con "équipes" scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull'autismo, le sue cause ed i possibili rimedi.
3. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società.
4. Promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica, di genitori ed operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze, coerentemente con le linee guida dell'A.N.G.S.A. nazionale.
5. Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali.
6. Promuovere e/o costituire strutture riabilitative, sociosanitarie, assistenziali, anche in modo tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni degli autistici e disabili intellettivi e relazionali.
7. Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.
8. Stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

E' vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad

esse direttamente connesse

### Art. 3 **RISORSE ECONOMICHE**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi degli aderenti;
- c) contributi privati;
- d) contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) ciascuna sezione dispone di patrimonio proprio.

### Art. 4 **SOCI**

I Soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

1. I soci per essere ammessi all'Associazione, devono rivolgere domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di accettare, senza riserve, lo statuto dell'associazione.
2. L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo e decorrerà da quella data. All'atto di ammissione il socio dovrà versare la quota associativa. Il versamento della quota associativa dovrà essere effettuato annualmente, entro il mese di febbraio. Il socio ammesso nel corso dell'anno è tenuto al versamento dell'intera quota annuale al momento dell'ammissione.

Il socio, la cui domanda non è stata accolta, ha la possibilità di ricorrere avverso la decisione in Assemblea. Nessun motivo legato a distinzione di razza, sesso o religione, possesso di cittadinanza italiana e straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

3. La qualità di socio si perde:
  - a. per recesso;
  - b. per mancato versamento della quota associativa da almeno 18 mesi;
  - c. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - d. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. L'esclusione del socio è comunicata e motivata per iscritto; l'escluso o la persona la cui domanda di adesione non sia stata accettata può produrre, entro 45 giorni dalla comunicazione o diniego, appello al collegio dei Probiviri il quale decide in via definitiva. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, ad eccezione di quanto previsto dalle norme vigenti.

1. Il socio che cessa per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale.
2. I soci possono essere ordinari e sostenitori con uguale diritto di voto. I soci ordinari sono tenuti a versare la quota stabilita dall'ANGSA Nazionale. Il consiglio direttivo può inoltre nominare degli eventuali soci onorari esonerati dal versamento delle quote e con diritto di voto.

### Art. 5 **DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

- 1) I soci sono obbligati:
  - a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate degli organi associativi;
  - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione e a versare la quota associativa di cui al precedente articolo, esclusi i soci onorari.
- 2) i soci hanno diritto:
  - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  - c) ad accedere alle cariche associative.

### Art. 6 **STRUTTURE**

1. L'A.N.G.S.A. Sez. Biella ONLUS è un articolazione dell'ANGSA Piemonte ONLUS costituita come sezione locale.
2. ANGA Sez. Biella ONLUS è dotata di un proprio regolamento. Tale regolamento non può essere in contrasto con lo Statuto della struttura regionale.
3. L'ANGSA Sez. Biella ONLUS è dotata di piena autonomia normativa sul piano organizzativo, gestionale e

patrimoniale e dell'elettività degli organi di rappresentanza, e risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte.

4. Il regolamento di ANGSA Sez. Biella ONLUS deve essere inviato in copia conforme al Consiglio direttivo regionale, unitamente all'estratto della delibera dell'assemblea straordinaria che lo approva.

5. L'ANGA Sez. Biella ONLUS ha facoltà di erigersi a persona giuridica di diritto privato e di chiedere l'iscrizione nei registri di volontariato e delle libere associazioni a cura della pubblica amministrazione.

6. L'ANGA Sez. Biella ONLUS informa ed aggiorna delle sue attività il Consiglio Direttivo Regionale in modo che lo scambio di informazione renda efficiente ed efficace il raggiungimento degli obiettivi.

#### **Art. 7 ORGANI**

Sono Organi dell'A.N.G.S.A. Sez. Biella Onlus:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente
- Il Collegio dei Proibiviri; (eventuale)
- Il Revisore dei Conti;

#### **Art. 8 ASSEMBLEE**

1. L'assemblea è composta da tutti i soci.

2. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di dieci deleghe.

3. Tutti i Soci hanno diritto di voto attivo e passivo.

4. L'assemblea dei soci elegge a maggioranza i componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, nel corso della prima seduta, il Presidente.

5. L'assemblea può eleggere il Collegio dei Proibiviri ed il Revisore dei Conti.

6. Tutte le assemblee sono convocate dal Presidente. Le assemblee possono altresì essere convocate ad iniziativa di un quinto dei soci oppure su iniziativa di tre componenti il Consiglio Direttivo.

7. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide con la maggioranza semplice dei presenti.

Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- L'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale.
- L'elezione e la presa d'atto della decadenza degli Organi.
- Determinazione dell'importo della quota associativa annuale;
- L'adozione del provvedimento di esclusione dei soci dall'Associazione
- La decisione relativa alla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati

Sono compiti dell'assemblea straordinaria:

- L'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti
- La delibera di scioglimento dell'associazione nonché di incorporazione o di fusione con altre strutture analoghe.
- La nomina del commissario liquidatore.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogniqualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un quinto degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci. In seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Art. 9 PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Presidente presiede l'assemblea dei soci.

2. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi in giudizio.

3. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo che regge ed amministra l'Associazione.

4. Il Presidente predisporre i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

5. Il Presidente assume il personale se necessario.

6. Il Presidente notifica, con semplice comunicazione ai competenti uffici, la eventuale modifica della sede.

7. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice presidente, anch'esso eletto dal Consiglio Direttivo.

8. Il Consiglio Direttivo ha compiti di promozione, controllo e indirizzo dell'associazione.

9. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici eletti dall'Assemblea dei soci.

L'assemblea chiamata ed eleggere decide preliminarmente il numero di eletti che dovrà essere comunque dispari e le modalità di elezioni.

#### Art. 10 **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra costoro e gli organi dell'Associazione. Esso giudica "ex bono et equo", senza particolari formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.
3. I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altra carica all'interno dell'Associazione.
4. Il componente che risulta direttamente o indirettamente interessato alle decisioni del Collegio deve essere sostituito con un membro supplente.

#### Art. 11 **COLLEGIO DEI REVISORI**

1. Il Revisore dei conti è eletto dall'assemblea.
2. Ha il compito di vigilare sulla regolare tenuta della contabilità dell'Associazione ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.
3. Il Revisore può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento di determinati lavori e attività sociali.
4. Essi non possono ricoprire altra carica all'interno dell'Associazione.
5. Il Revisore non può ricoprire altra carica all'interno dell'Associazione

#### Art. 12 **CARICHE SOCIALI E DURATA**

1. Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. Esse hanno durata di tre anni e sono rinnovabili al massimo per due incarichi continuativi.
2. Quando il Presidente, per qualsiasi motivazione cessa dalle sue funzioni, sono automaticamente decaduti tutti gli incarichi da esso attribuiti.

#### Art. 13 **BILANCIO**

1. Alla fine di ogni esercizio sociale debbono essere redatti a cura del Tesoriere e fatti propri dal Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre ai rispettivi organi per l'approvazione.
2. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dei soci entro il mese di marzo.

#### Art. 14 **GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE**

L'attività connessa alla carica associativa non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 15 **SCIoglimento**

1. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
2. L'avviso dell'Assemblea straordinaria deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.
3. L'assemblea deciderà, con le stesse modalità, chi dovrà svolgere le funzioni di liquidatore e a liquidazione avvenuta, provvederà che l'eventuale residuo sia devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore ai sensi della legge 266/91.

#### Art. 16 **NORME DI RINVIO E TRANSITORIE DI ATTUAZIONE**

1. Norme di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni di volontariato ex legge 266/91, nonché quelle del Codice Civile.